Fondo Mario Negri

Conosci il
Fondo Mario Negri

Indice

3 Il Fondo

4 Le prestazioni

5 Agevolazioni fiscali

6 Pensione di vecchiaia

8 Anticipazioni

9 Riscatto della posizione individuale

10 RITA Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

11 Altre opportunità per i dirigenti

IL FONDO

Costituito nel 1956, rappresenta oggi più di 47.000 dirigenti

Il Fondo Mario Negri gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei Dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei Dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle Confederazioni espressamente autorizzate.

Il Fondo è gestito pariteticamente dalle parti che lo hanno costituito ed ha lo scopo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale, in aggiunta ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse dei dirigenti iscritti, senza alcun fine di lucro.

Il Fondo rientra nella categoria dei "fondi preesistenti", ha soggettività giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Commissione di Vigilanze sui Fondi Pensione (COVIP).

Il Fondo offre una grande flessibilità rispetto ai bisogni previdenziali e alle propensioni individuali di ciascun iscritto.

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei risultati della gestione.

Il Fondo è gestito secondo il sistema finanziario a capitalizzazione individuale: i contributi versati affluiscono in un apposito 'conto individuale' e vengono investiti sui mercati finanziari, generando dei rendimenti (positivi o negativi) in base alla linea d'investimento scelta.

I rendimenti positivi vanno ad aggiungersi ai contributi versati, aumentando il valore economico di quanto accumulato.

LE PRESTAZIONI

La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. n. 252/05, ha lo scopo di affiancare la previdenza pubblica per assicurare al lavoratore di oggi, e futuro pensionato, un livello di tutela previdenziale adeguato.

La previdenza complementare è lo strumento che consente di avere un risparmio flessibile che dà la possibilità di poter fruire delle somme accumulate, anche prima di aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, al fine di far fronte ad alcune necessità.

Le tipologie di rendita erogate in forma diretta dal Fondo Mario Negri sono le seguenti: pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensione indiretta e di reversibilità a favore dei superstiti.

In relazione alle opzioni esercitabili dagli iscritti aventi diritto alla pensione di vecchiaia, il Fondo Negri, in deroga rispetto alla generalità dei fondi pensione, prevede la facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale per l'intera posizione individuale, a tassazione separata.

Il Fondo Mario Negri si contraddistingue anche per l'erogazione di prestazioni assistenziali di carattere solidaristico: sussidi per i figli disabili, borse di studio e mutui.

Le prestazioni del Fondo Mario Negri consistono in:

Prestazioni previdenziali

- Trattamenti di vecchiaia e di anzianità (capitale e/o rendita)
- Pensioni di invalidità (5 anni di anzianità e 60% invalidità)
- Pensioni ai Superstiti (Indirette e Reversibilità)
- Riscatti / Anticipazioni
- RITA

A

Prestazioni assistenziali (solidaristiche)

- Sussidi per figli minori disabili
- Borse di studio
- Mutui

B

Conosci i benefici fiscali riconosciuti agli iscritti del Fondo Mario Negri?

ASPETTI FISCALI

Il principio fiscale operante nell'ambito della previdenza complementare è riconducibile al meccanismo c.d. "E.T.T" (exemption, taxation, taxation); tale meccanismo, prevedendo l'esenzione dei contributi in fase di versamento alla forma pensionistica complementare, ne rimanda la tassazione al momento dell'erogazione della prestazione, in forma di capitale e/o di rendita.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà una rendita, che sarà pagata periodicamente (mensilmente), con possibilità di reversibilità a favore dei superstiti.

Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno la facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione individuale.

Tale facoltà non è prevista per gli aventi diritto alla pensione indiretta, alla pensione di reversibilità ed alla pensione d'invalidità, salvo, per quest'ultima, quanto previsto dall'art. 15, comma 4, Regolamento. In alternativa è possibile optare per forme miste di erogazione, parte in capitale e parte in rendita.

I rendimenti maturati dal fondo sono assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 20% (12,5% per i Titoli di Stato), un livello inferiore a quello previsto per tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari, che scontano al minimo un'aliquota del 26%.

Al **momento della richiesta di prestazione** sui contributi versati si conteggeranno imposte in una misura molto favorevole rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.

Dal 1° gennaio 2007 le prestazioni erogate dal Fondo Negri, sia la parte in rendita sia la parte in capitale, saranno tassate con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all'anno per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino ad un'aliquota minima del 9%.

La stessa vantaggiosa tassazione è utilizzata anche sulle anticipazioni per spese sanitarie e sui riscatti percepiti dall'iscritto in caso di invalidità permanente, inoccupazione per un periodo di 12 o 48 mesi, premorienza, o per procedure di mobilità e cassa integrazione.

Per la R.I.T.A. la summenzionata tassazione si applica anche sui versamenti antecedenti al 1° gennaio 2007.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica che il Fondo eroga all'iscritto che, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:

1

almeno 5 anni presso il Fondo; il termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

2

raggiungimento dei requisiti pensionistici obbligatori necessari a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso in cui venga meno l'obbligo di contribuzione al Fondo prima della maturazione di tutti i requisiti per il pensionamento, l'iscritto che abbia maturato l'anzianità contributiva minima conserva il diritto alla pensione di vecchiaia per dieci anni dalla maturazione dell'età pensionabile.

L'importo annuo della pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione individuale maturata dall'iscritto alla data di liquidazione per un determinato coefficiente di trasformazione che tiene in considerazione l'età dell'iscritto (il Fondo applica i coefficienti Inps).

AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO*

- Rendita al 100%
- Capitale al 100%
- Parte in rendita e parte in capitale

**con almeno 5 anni di iscrizione a forme pensionistiche compelmentari*

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà una rendita, che sarà pagata periodicamente (mensilmente), con possibilità di reversibilità a favore dei superstiti.

Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno la facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione individuale. Tale facoltà non è prevista per gli aventi diritto alla pensione indiretta, alla pensione di reversibilità ed alla pensione d'invalidità.

In alternativa è possibile optare per forme miste di erogazione, parte in capitale e parte in rendita.

Fiscalità agevolata se conversione in rendita del 70% della posizione maturata dal 1.1.2007 risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Ogni scelta deve essere soppesata con grande attenzione. In particolare, optando per la rendita vitalizia il lavoratore sarà in pratica destinatario di un versamento mensile lungo tutto il corso della sua esistenza, sino al decesso. Mentre la corresponsione del capitale esaurisce il flusso in entrata in una sola volta.
Occorre anche sottolineare che la scelta tra le diverse modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare comporta l'applicazione di una diversa tassazione.
Ne deriva che l'iscritto, sulla base della propria personale situazione, deve cercare di capire quale possa essere la scelta migliore per non ritrovarsi a combattere con difficoltà di carattere finanziario una volta in pensione.
Sulla scelta influisce notevolmente l'aspettativa di vita del pensionato.

Anticipazioni

Limitatamente al TFR destinato è possibile chiedere un'anticipazione della posizione individuale:

1

SPESE SANITARIE

In qualsiasi momento e fino al 100%, per sé, coniuge o figli

Fiscalità al 15%

2

ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE

8 anni di partecipazione e fino all'100%, per sé o figli

Fiscalità al 23%

3

ULTERIORI ESIGENZE

8 anni di partecipazione e fino all'80%.

Fiscalità al 23%

Non è ammessa la concessione di anticipazioni sui conti individuali degli iscritti

Riscatto della posizione individuale

È possibile chiedere il riscatto della propria posizione individuale, **trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione del servizio:**

1. prima di aver maturato l'anzianità contributiva minima che dà titolo alla pensione di vecchiaia
2. chi abbia maturato l'anzianità contributiva minima ma si trovi in età inferiore di uno o più anni a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia
3. chi abbia maturato il requisito dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia ma si trovi nell'impossibilità di ottenere la corrispondente prestazione da parte dell'assicurazione l'obbligatoria.

La tassazione dei riscatti varia in base alla motivazione per cui viene esercitata e ai periodi a cui si riferisce la formazione del montante della posizione:

15%*

decesso, invalidità, inoccupazione > 48 mesi

15%*

inoccupazione tra 12 e 48 mesi

23%*

altre motivazioni, pensionamento

**sui versamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007*

RITA Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Finalità

Sostegno finanziario agli iscritti che hanno cessato l'attività lavorativa e che non hanno maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Modalità di erogazione

Quote trimestrali, o frazione in caso di decorrenza o cessazione nel corso del trimestre, erogate fino alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia

Quota di destinazione

Tutto o parte del montante maturato

Al momento della presentazione della domanda

- Cessazione attività lavorativa
- Anzianità contributiva minima di 5 anni presso il Fondo e almeno 20 di contribuzione nei regimi obbligatori
- Mancano non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia

In alternativa

- Anzianità contributiva minima di 5 anni presso il Fondo
- Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo pari o superiore ai 24 mesi
- Mancano non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia

FISCALITÀ

Su tutto il montante destinato a R.I.T.A.: Imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Gli anni di contribuzione precedenti il 2007 sono conteggiati per un massimo di 15 anni

Gli importi erogati a titolo di RITA non fanno cumulo con altri redditi imponibili IRPEF del percettore.

ALTRE OPPORTUNITÀ PER I DIRIGENTI

Per incrementare la posizione individuale accantonata presso il Fondo Mario Negri e godere dei relativi benefici in termini fiscali, sia nella fase di accumulo che nell'erogazione delle prestazioni previdenziali, l'iscritto ha la possibilità di versare, oltre alla contribuzione obbligatoria prevista dal CCNL:

TFR PREGRESSO

Chi lavora presso un'azienda con almeno 50 dipendenti può trasferire al fondo pensione solo il TFR maturato fino al 2006, mentre le quote maturate dal 2007 rimangono accumulate presso il Fondo di Tesoreria INPS.

CONTRIBUTI ADDIZIONALI

In base a quanto previsto dal CCNL di riferimento e dal Regolamento del Fondo, è possibile attivare una Contribuzione addizionale nella misura del 60%, 90% o 120% della contribuzione obbligatoria e previa stipula di un accordo aziendale.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

I premi di produttività fino a 3.000 euro (4.000 euro per le Aziende che coinvolgono pariteticamente i propri lavoratori) destinati ad un fondo pensione, godono di un regime fiscale di esenzione totale che riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito annuo lordo non superiore a 80.000 euro. Non è previsto alcun tipo di tassazione, neanche in fase di prestazione. Il premio non concorre, nella sua interezza, a formare reddito da lavoro.

CREDITO WELFARE

È possibile, per ciascun Dirigente, utilizzare il proprio credito welfare (quello obbligatorio previsto dal CCNL e quello aggiuntivo concordato con il datore di lavoro) per aumentare le prestazioni offerte dai Fondi contrattuali. In particolare, si può destinare fino ad un massimo di 5.000 euro al Fondo Mario Negri, sfruttando la piena deducibilità dell'importo. Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2% ed il valore accreditato sul conto individuale del Dirigente sarà diminuito del suddetto contributo.

Fondo Mario Negri

00195 ROMA
Via Palestro 32
Tel. 06 44 87 31
www.fondonegri.it